

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3914-A

## RELAZIONE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE MIGNONE)

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1999

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo

presentato dal Ministro della sanità

di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1999

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	6
Disegno di legge n. 3914, d'iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le lattine, contenenti bevande, che utilizzano il sistema di apertura *stay on tab* (apertura con linguetta a strappo, che rientra nel corpo della lattina) hanno suscitato tra i cittadini talune perplessità e preoccupazioni in ordine all'esistenza di rischi di tipo igienico derivanti dalla possibile contaminazione del liquido all'atto dell'apertura del recipiente. Tali preoccupazioni, di cui si sono fatti portavoce anche i *mass media*, sono correlate sia al dispositivo di apertura sia all'abitudine, invalsa in particolare da parte dei consumatori più giovani, di assumere la bevanda direttamente dalla lattina.

La materia è anche all'attenzione del TAR del Lazio, in quanto il CODACONS e l'Associazione per la tutela dei diritti del malato hanno presentato ricorso contro il Ministero della sanità con richiesta di inibire la commercializzazione delle lattine di bibite che utilizzano il predetto sistema di apertura; il TAR ha peraltro accolto, con ordinanza dell'11 gennaio 1999, la domanda incidentale di sospensione presentata dal Ministero della sanità al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha pertanto presentato il presente disegno di legge che prevede che le lattine con meccanismi di apertura a strappo rechino, in caratteri indelebili, chiaramente leggibili e visibili, l'indicazione: «pulire la superficie del coperchio prima di aprire ed evitare di bere direttamente dalla lattina» o altra equivalente. Una simile disposizione si giustifica, a giudizio del Governo, con la considerazione che in realtà, come dimostrerebbe l'esperienza fattuale

degli ultimi anni, il dispositivo di apertura in questione non comporta un effettivo rischio per i consumatori, a condizione che siano osservate alcune elementari norme igieniche.

La maggioranza della Commissione, tuttavia, a parte talune perplessità sull'opportunità di disciplinare puntualmente, con fonte di rango primario, le modalità di etichettatura delle bevande, ha ritenuto non sufficiente, rispetto al fine perseguito, la previsione contenuta nel testo governativo e, proponendosi l'obiettivo di meglio rispondere alla richiamata esigenza di carattere igienico, ha riformulato l'articolo 1 nel senso di prevedere, al comma 1, che le bevande confezionate in lattina aventi dispositivi di apertura a strappo devono essere provviste di opportuni dispositivi di protezione e copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.

L'opportunità di tale scelta - che raccoglie un suggerimento contenuto nel parere espresso dalla 2ª Commissione permanente - è del resto corroborata dal fatto che alcune industrie hanno già dotato le lattine contenenti bevande da loro prodotte di un analogo dispositivo di protezione.

Il comma 2 dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, prevede poi che i dispositivi di protezione devono essere costituiti da materiali atossici e riciclabili, idonei al contatto con gli alimenti, e devono ottenere l'approvazione da parte del Ministero della sanità o di autorità sanitarie delegate.

Il comma 3 detta infine disposizioni di carattere transitorio, con particolare riferimento allo smaltimento delle scorte.

MIGNONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

**sul disegno di legge**

27 aprile 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando la inopportunità di disciplinare puntualmente, con una fonte di rango primario, le modalità di etichettatura delle bevande.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: PETTINATO)

**sul disegno di legge**

12 maggio 1999

La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole formulando la seguente osservazione:

all'articolo unico valutare se, in via provvisoria, non si ritenga utile, tra l'altro, la possibilità e l'opportunità che le «lattine», già in tutto predisposte per la commercializzazione, siano almeno protette da un involucro di leggera pellicola trasparente, atta a garantire adeguata asetticità ed evitare il diretto contatto della linguetta di apertura del contenitore con l'ambiente esterno.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BEDIN)

**sul disegno di legge**

21 aprile 1999

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia l'esigenza - rientrando le normative su imballaggio, marcatura ed etichettatura dei prodotti tra le specifiche tecniche contemplate dalla normativa comunitaria - di notificare il provvedimento alla Commissione delle Comunità europee, in conformità con l'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, prima di procedere alla sua definitiva approvazione.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo**

## Art. 1.

1. In aggiunta alle indicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le etichette delle bevande confezionate in lattine aventi dispositivi di apertura a strappo devono riportare, a caratteri indelebili, chiaramente leggibili e facilmente visibili, la seguente indicazione: «pulire la superficie del coperchio prima di aprire ed evitare di bere direttamente dalla lattina», o altra equivalente.

2. È consentito utilizzare le etichette già predisposte, non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, per il periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni per la protezione igienica delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo**

## Art. 1.

1. **Le bevande confezionate in lattine aventi dispositivi di apertura a strappo possono essere prodotte, distribuite e vendute al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.**

2. **I dispositivi di protezione e copertura di cui al comma 1, che devono essere comunque costituiti da materiali riciclabili, atossici ed idonei al contatto con gli alimenti, devono ottenere opportuna approvazione e certificazione da parte del Ministero della sanità o di autorità sanitarie delegate.**

3. **Le ditte produttrici e distributrici di bevande confezionate in lattina di cui al comma 1 devono adeguare la produzione e la distribuzione di tali prodotti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; è comunque consentito lo smaltimento di eventuali scorte eccedenti entro ulteriori sei mesi, purchè la data di produzione sia antecedente alla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

